

Pubblicato il 16/09/2016

N. 00491/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 01056/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

Il Giudice delegato

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2016, proposto dalla  
sig.ra

Mariangela Belluco, rappresentata e difesa dall'avv. Germana Cestari  
e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in  
Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278

*contro*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed Ufficio  
Scolastico Regionale (U.S.R.) per il Veneto, non costituiti in giudizio

*per l'annullamento,*

previe misure cautelari, anche monocratiche,

- del provvedimento di pubblicazione delle graduatorie degli  
ammessi alle prove orali del concorso di personale docente di cui al

D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 per la classe di concorso AD05 – Lingua Straniera Spagnolo (AC25 – AC24), nella parte in cui non ammette alla prova orale la sig.ra Belluco Mariangela;

- del conseguente provvedimento di tacita esclusione della predetta candidata dalla prova orale;
- del successivo conseguente provvedimento recante le graduatorie dei candidati che hanno superato le prove orali, pubblicato il 9 settembre 2016;
- del giudizio sintetico espresso circa la prova scritta dalla Commissione giudicatrice di concorso e della valutazione contenuta nella griglia di valutazione del concorso, che ha comportato l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla prova orale;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria dei candidati ammessi alla prova orale del concorso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);

Vista, altresì, l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso ex art. 151 c.p.c.;

Considerato che l'istanza di sospensione può essere trattata, avuto riguardo ai termini di legge, alla Camera di consiglio del 19 ottobre 2016;

Ritenuto, da un lato, che il ritardo, sotto il profilo cautelare urgente, nella proposizione dell'istanza di misure cautelari monocratiche, rispetto alla data della conoscenza del giudizio di non ammissione

alla prova orale (29 luglio 2016), sia sintomatico della carenza di una situazione di estrema gravità ed urgenza (cfr., per un precedente per più versi analogo, il decreto cautelare n. 458 del 7 settembre 2016);

Ritenuto, inoltre, che l'avvenuta conclusione delle prove concorsuali induca, del pari, ad escludere che, nelle more delle valutazioni e delle decisioni del Collegio sull'istanza di sospensione proposta, sussistano i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza;

Considerato, infine, che l'istanza di misure cautelari monocratiche è solo genericamente motivata, essendosi limitata la ricorrente ad affermare che ne ricorrerebbero i presupposti, senza argomentare ulteriormente;

Ritenuto, pertanto, di dover respingere l'istanza ex art. 56 c.p.a.;

Considerato che l'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso con qualunque mezzo idoneo ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può essere accolta, atteso il numero di controinteressati a cui il ricorso va notificato e le difficoltà di reperirne compiutamente gli indirizzi;

Ritenuto, al riguardo, di autorizzare la notificazione del ricorso ai ridetti controinteressati mediante pubblicazione integrale del ricorso stesso e del presente decreto (recante fissazione della Camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare) sul sito web istituzionale del M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nonché tramite avviso da pubblicare sia nella Gazzetta Ufficiale, sia nell'edizione nazionale del quotidiano "Il Corriere della Sera", contenente le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della ricorrente; d) la menzione degli atti gravati; e) la precisazione che il testo integrale del ricorso è

consultabile sul sito web dell'Amministrazione competente (M.I.U.R.); f) la data della Camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare. Il tutto, fermo restando che, per almeno due controinteressati (la cui individuazione viene lasciata alla sua scelta), la ricorrente dovrà procedere alla notifica individuale del ricorso;

Ritenuto, infine, che per quanto riguarda i termini di esecuzione della notificazione nei modi appena illustrati, i predetti termini siano quelli discendenti dalla legge, tenuto conto, da un lato, del termine decadenziale ex art. 29 c.p.a., e, dall'altro, del termine che si desume, ai sensi dell'art. 55, comma 5, c.p.a., dalla fissazione della trattazione collegiale dell'istanza cautelare alla Camera di consiglio del 19 ottobre 2016

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza di misure cautelari monocratiche di cui in narrativa.

FISSA per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 19 ottobre 2016.

ACCOGLIE l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso con qualunque mezzo idoneo, ex art. 151 c.p.c., e, per l'effetto, AUTORIZZA la notificazione del ricorso ai controinteressati con le modalità descritte in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione e viene depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia, il giorno 16 settembre 2016.

**Il Giudice delegato  
Pietro De Berardinis**

IL SEGRETARIO

Venezia, li' 16/09/2016

Il Direttore di Segreteria